



Nota di lettura dl milleproroghe 2026

Legge 27 febbraio 2026, n. 26

***(conversione in legge del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 recante
disposizioni urgenti in materia di termini normativi)***

Roma, 2 marzo 2026

Articolo 1

(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

*L'articolo 1, comma 1, **proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini di prescrizione per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

b) al comma 10-ter, relativo agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

*L'articolo 1, comma 6, modifica i termini di due normative transitorie, relative alla **prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)** e ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria - (lettera b). Il successivo comma 7 prevede, in coordinamento con le novelle di cui al citato comma 6, un differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.*

Il comma 7, intervenendo sull'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della norma transitoria che esclude le sanzioni civili e gli interessi di mora per il caso di mancato versamento dei suddetti contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria – oggetto delle novelle di cui al precedente comma 6 – da parte delle pubbliche amministrazioni. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso delle somme già versate a titolo di sanzione o interesse di mora.

Le disposizioni in commento hanno lo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di regolarizzare le posizioni contributive dei propri dipendenti e collaboratori entro un termine più ampio di quello originariamente previsto, anche a fronte della mancanza di archivi informatici per i periodi più risalenti, nonché della complessità e della varietà delle posizioni relative a dipendenti e collaboratori delle pubbliche amministrazioni. La mancata proroga infatti determinerebbe, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la prescrizione dei contributi relativi a periodi anteriori al 2021, per decorso del termine quinquennale previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 3356.

19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: « e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027 ».

19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

*Il comma 19-quater dell'articolo 1, introdotto in sede referente, estende al 2027 **la possibilità di essere eletti presidenti della provincia anche se, al momento dell'elezione, mancano meno di diciotto mesi al termine del mandato come sindaco.***

Ciò attraverso una deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014 (cd. riforma Delrio delle province) che appunto prevede che siano eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La medesima deroga era prevista, limitatamente agli anni 2025 e 2026, dall'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che la disposizione in commento infatti novella.

*Il comma 19-quinquies dell'articolo 1, introdotto in sede referente, differisce al 1° gennaio 2027 il termine di applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, che prevede **l'obbligo di assicurazione a carico dei soggetti incaricati della gestione di risorse pubbliche** da cui dipenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.*

Articolo 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

*L'articolo 2, comma 6-bis e 6-ter, introdotto in sede referente, dispone che, nei piccoli comuni, le **funzioni attribuite al vicesegretario comunale** possono essere svolte, dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2026, per un periodo non superiore a 12 mesi, da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.*

Tale modalità, che ha la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni, attraverso il conferimento transitorio di funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti locali è già stato previsto, con diverse modalità, da diverse disposizioni: da ultimo dal D.L. 44/2023 (art. 3, co. 6-quater) per una durata massima di 36 mesi (l'articolo 3, co. 6-quater ha modificato in tal senso quanto previsto dall'articolo 16-ter, co. 9, del decreto-legge n. 162 del 2019).

Articolo 4

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».

2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027 ».

3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027 ».

4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027 ».

5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».

L'articolo 4, commi 1-5, posticipa al 1° gennaio 2027 l'entrata in vigore dei seguenti testi unici in materia tributaria:

testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;

testo unico dei tributi erariali minori;

testo unico della giustizia tributaria;

testo unico in materia di versamenti e di riscossione;

testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti.

12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

*L'articolo 4, comma 12, come modificato in sede referente, è volto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti **nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2026 anziché entro il 31 dicembre 2025 previsto dalla normativa previgente***

Articolo 6

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: «31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

*L'articolo 6, comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di **valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici**. La disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, in materia di sicurezza degli edifici scolastici.*

Nello specifico, il comma in esame proroga al 31 dicembre 2026 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volto a definire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, previsto dall'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 9

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « entro il 1° dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° dicembre 2026 », le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 » e le parole: « relativo al biennio 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « relativo al biennio 2025-2026 ».

*L'articolo 9, comma 1, provvede a estendere al 2026 la sospensione, già prevista per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'**aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 195, comma 3, del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).*

2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento « Ponti sul Po », le parole: « entro e non oltre il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale, che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario. »

*Il comma 2 dell'articolo 9 proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. Prevede infatti la proroga dei termini previsti (originariamente entro il 31 dicembre 2025 ora prorogati al 30 giugno 2026) **per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po**, intervenendo sull'art. 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del D.L. 202/2024, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento "Ponti Sul Po". Si prevede altresì che il mancato rispetto del termine suindicato comporti la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che verranno versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.*

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.

*Il comma 3-ter dell'articolo 9, introdotto in sede referente, differisce di due anni, dunque al 31 ottobre 2027, **il termine assegnato alle scuole nautiche e ai consorzi tra scuole nautiche per adeguare lo svolgimento delle rispettive attività al nuovo regolamento di disciplina delle scuole nautiche.** Dispone che al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171), che fossero già in esercizio alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina delle scuole nautiche (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142), adeguino lo svolgimento della propria attività alla nuova disciplina, di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e alle disposizioni del medesimo decreto n. 142 del 2023, entro il 31 ottobre 2027, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione, cui è subordinato l'esercizio dell'attività di scuola nautica, anziché entro il 31 ottobre 2025, come previsto del citato regolamento.*

In proposito si ricorda infatti che il decreto MIT n. 142 30 agosto 2023. «Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche», emanato in base all'art. 49-bis del codice della nautica da diporto ed entrato in vigore il 31 ottobre 2023, ha previsto (art. 22) l'obbligo delle scuole nautiche e dei consorzi già in esercizio di adeguare lo svolgimento della propria attività alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al regolamento stesso, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, quindi entro il 31 ottobre 2025, ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Trascorso tale periodo, in mancanza di adeguamento l'amministrazione competente invia ai soggetti

interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attività.

Si ricorda che il nuovo regolamento prevede tra l'altro (art. 5) che la scuola nautica debba presentare una SCIA di variazione al SUAP (Sportello Unico Attività produttive) nei seguenti casi: a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali; b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacità finanziaria, che è dimostrata per la sola sede principale;

c) modifica o integrazione della tipologia di attività, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento; d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unità da diporto adibite all'esercizio dell'attività;

e) variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico.

In base all'art. 4, inoltre, ai fini dell'esercizio dell'attività, la scuola nautica è tenuta a dimostrare una capacità patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione rilasciata da un revisore legale o da aziende o istituti di credito ovvero società finanziarie.

La scuola nautica deve inoltre presentare un tariffario conforme agli importi minimi indicati nell'Allegato III al regolamento. In proposito si ricorda infine che il nuovo regolamento sulle scuole nautiche è oggetto di una ordinanza del TAR del Lazio (ordinanza n. 225 del 23 ottobre 2025) con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 160/2020 (che ha novellato l'art. 49-septies del codice), nonché delle lettere c) e i) dell'art. 49-septies, comma 21, del codice (relative ai requisiti minimi patrimoniali e all'obbligo di adozione di un tariffario minimo), in particolare sotto il profilo dell'eccesso di delega e, quindi, per violazione degli articoli 76, 77, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione.

Il TAR rileva che: «per ciò che concerne la disciplina dell'attività delle scuole nautiche, il legislatore delegante si era limitato a conferire al Governo una delega finalizzata ad operare una revisione del codice della nautica da diporto ai soli fini dell'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche, nonché della revisione delle procedure di accertamento e certificazione di tali requisiti [...]. La legge delega, per converso, non aveva delegato il Governo a innovare l'ordinamento mediante l'introduzione nel codice della nautica da diporto di ulteriori previsioni tese a disciplinare aspetti di natura più marcatamente economica dell'attività delle scuole nautiche, quali quelli inerenti ai requisiti di capacità patrimoniale delle persone giuridiche che gestiscono tali scuole, nonché quelli afferenti alla politica tariffaria delle prestazioni erogate nei confronti dell'utenza finale».

3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « Fino al 30 marzo 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2027 »

*L'articolo 9, comma 3-septies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, differisce l'efficacia del decreto ministeriale sulle **Linee guida e autorizzazioni per i trasporti eccezionali fino alla piena operatività dell'integrazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche** e all'aggiornamento delle Linee guida stesse, prevedendo comunque che la sospensione non si protragga oltre il 31 dicembre 2027. Inoltre, proroga al 30 giugno 2027 il termine per **l'adozione del Piano nazionale per i trasporti** in condizioni di eccezionalità.*

Il comma 3-septies dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla disciplina relativa ai trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10 del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), oggetto, nel corso degli anni, di molteplici interventi normativi.

Il comma 2-bis dell'articolo 7-bis ha istituito presso il MIT un tavolo tecnico, cui partecipano le amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni di categoria con il compito di definire il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità e, successivamente, ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis del C.d.S. Il termine per l'adozione del piano, inizialmente previsto per il 30 ottobre 2024, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 7, comma 4-septies del decreto legge n. 202 del 2024. Orbene, la disposizione in rassegna differisce il dispiegare degli effetti del decreto ministeriale recante le "Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità" a:

- la piena operatività dell'integrazione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), con le funzioni specifiche per la pianificazione e il monitoraggio dei transiti, ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto legge n. 109 del 2018;

- l'aggiornamento delle linee guida a seguito dell'adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizione di eccezionalità. Ad ogni modo, la sospensione dell'efficacia è prorogata non oltre il 31 dicembre 2027.

Pertanto, è da intendersi che fino alla medesima data continua ad applicarsi il regime transitorio. Inoltre, differisce al 30 giugno 2027 il termine entro cui adottare il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.